

SUI LEGATI DISPOSTI IN FAVORE DEI LEGITTIMARI  
*ON LEGACIES IN FAVOUR OF LEGITIMATE PERSONS*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 2952-2977*



Davide  
ACHILLE

ARTÍCULO RECIBIDO: 28 de septiembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

**RESUMEN:** Il contributo, muovendo dalle varie configurazioni delle disposizioni a titolo particolare in favore dei legittimari e prendendo in considerazione il principio di invariabilità delle quote di riserva affermato nella giurisprudenza di legittimità, intende offrire una lettura razionale con il sistema delle disposizioni normative in tema di legati ai legittimari.

**PALABRAS CLAVE:** Successione ereditaria; successione necessaria; legittimari; legati; quota di riserva.

**ABSTRACT:** *The contribution, starting from the various configurations of the provisions in particular in favor of the legitimate holders and taking into consideration the principle of invariability of the reserve shares stated in the jurisprudence of legitimacy, intends to offer a rational reading with the system of regulatory provisions on the subject legitimate.*

**KEY WORDS:** *Hereditary succession; necessary succession; legitimaries; legates; reserve share.*

**SUMARIO.- I. AUTONOMIA TESTAMENTARIA E SUCCESIONE NECESSARIA: IL SISTEMA DEI LEGATI AI LEGITTIMARI.- II. IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA.- III. IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA CON DIRITTO AL SUPPLEMENTO.- IV. IL LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA.- V. L'INVARIABILITA' DELLE QUOTE DI RISERVA.- I. (Segue): ...Ed il suo impatto sul sistema dei legati ai legittimari.**

---

## **I. AUTONOMIA TESTAMENTARIA E SUCCESIONE NECESSARIA: IL SISTEMA DEI LEGATI AI LEGITTIMARI.**

Tra le disposizioni testamentarie a titolo particolare una peculiare rilevanza assumono quelle destinate ad incidere sulla posizione successoria dei legittimari, intesi quale soggetti cui la legge riserva una quota di eredità anche contro la volontà del *de cuius*. L'apparente contraddittorietà insita nell'assunto per cui, da un lato, l'ordinamento – in ossequio ad un principio di solidarietà familiare<sup>1</sup> – garantisce l'intangibilità della quota riservata ai legittimari e, dall'altro lato, ammette la manifestazione di autonomia privata testamentaria tramite i legati disposti in favore di tali soggetti viene superata dalla espressa previsione dei legati ai legittimari nel codice civile<sup>2</sup>.

Il riferimento è in particolare al legato in sostituzione di legittima – con o senza diritto al supplemento – e al legato (e la donazione) in conto di legittima, fattispecie quest'ultima cui si affiancano il prelegato e il legato in conto della disponibile. Si tratta di figure eterogenee, che richiedono una puntuale delimitazione, specie

- 
- 1 Circa il fondamento solidaristico della successione necessaria non si riscontrano uniformità di vedute in dottrina. Ci sembra tuttavia da condividere la considerazione circa l'attualità, anche nella presente realtà, della successione necessaria da considerare quale «logica prosecuzione degli obblighi di assistenza reciproca e contribuzione che derivano dal rapporto familiare» (DELLE MONACHE, S.: "Abolizione della successione necessaria", *Riv. not.*, 2007, p. 815 ss.; *contra* AMADIO, G.: "La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di revisione", *Riv. not.*, 2007, p. 803 ss., il quale ritiene l'obsolescenza della successione in parola alla luce sia degli strumenti di accumulazione della ricchezza che nella mutata configurazione del modello familiare). Sul fondamento della successione necessaria vd. GATT, L.: "Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia", *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 540 ss. È altresì interessante rilevare che di recente la Corte costituzionale tedesca (BVerfG 19 aprile 2005, in *JZ*, 2005, p. 1007), riferendosi agli art. 6 e 14 della *Grundgesetz*, ha ritenuto che la legittima sia «Ausdruck einer Familiensolidarität, die in grundsätzlich unauflösbarer Weise zwischen dem Erblasser und seinen Kindern besteht» (espressione di una solidarietà familiare, che in modo fondamentale e inscindibile sussiste tra l'ereditando e i suoi figli). Sul dibattito attorno alla successione necessaria vd. i saggi raccolti in Aa. Vv.: "Diritto ereditario, la prassi e le prospettive di riforma (con speciale riguardo alla successione necessaria)", *Giur. it.*, 2012, p. 1941 ss. e p. 2195 ss. ed in particolare i contributi di RESCIGNO, P.: "Le possibili riforme del diritto ereditario" e di AMADIO, G.: "Le proposte di riforma della successione necessaria"; nonché PARADISO, M.: "Sulla progettata abrogazione della successione necessaria", in *Scritti in onore di Marco Comperti*, III, Giuffrè, Milano, 2008, p. 2066 ss.
- 2 Rileva FERRI, L.: "Dei legittimari (art. 536-564)", in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, p. 126 s., che il legato fatto ad un legittimario può rivestire diverse forme. Più di recente IUDICA, G.: "Il legato in conto di legittima nel sistema dei legati in favore dei legittimari", *Famiglia*, 2003, p. 288, afferma che «è convincimento diffuso che la disposizione a titolo particolare in favore del legittimario potrebbe assumere [...] forme diverse e distinte».

### • Davide Achille

Ricercatore di diritto privato, Università del Piemonte Orientale. E-mail:davide.achille@uniupo.it

laddove si consideri che la qualificazione del legato di cui è beneficiario un legittimario viene tradizionalmente inteso come un accertamento di fatto inerente alla interpretazione della volontà del disponente<sup>3</sup>.

È quindi necessario, specie in ragione delle implicazioni sottese a ciascuna delle figure richiamate, individuarne i tratti caratterizzanti, in ciò tenendo conto della recente opera di risistemazione della materia successoria che a fronte dell'inadeguatezza degli interventi normativi più recenti è stata avviata dalla dottrina e dalla giurisprudenza<sup>4</sup>, anche al fine di coordinare tra loro le varie disposizioni normative di volta in volta richiamate<sup>5</sup>.

## II. IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA.

Seguendo la sistematica del codice civile, la prima fattispecie di disposizione a titolo particolare fatta in favore dei legittimari che si pone all'attenzione dell'interprete è costituita dal legato in sostituzione della quota di legittima che, a differenza di quanto si registra nel vigore del codice del 1865<sup>6</sup>, il legislatore ha espressamente considerato all'art. 551 c.c.<sup>7</sup>.

- 3 In questo senso vd. Cass. 15 giugno 1999, n. 5918, *Giur. it.*, 2000, p. 1174. Secondo quanto comunemente affermato, in mancanza di indicazioni contrarie, il legato fatto al legittimario deve essere qualificato come legato in conto di legittima (in giurisprudenza vd. Cass. 17 marzo 1953, n. 653, *Foro it.*, 1953, I, c. 787 e *Giur. compl. cass. civ.*, 1952, IV, p. 220; App. Napoli 11 gennaio 1950, *Foro pad.*, 1950, I, c. 808; App. Palermo 31 ottobre 1957, *Giur. sic.*, 1958, p. 422; Trib. Messina 26 luglio 1963, *Foro pad.*, 1964, 1210; Cass. 15 novembre 1982, n. 6098, *Giur. civ.*, 1983, I, p. 49; Cass. 19 novembre 2019, n. 30082, *DeJure*; Cass. 31 maggio 2018, n. 13868, *Riv. not.*, 2018, p. 1216 ss.; Cass. 9 settembre 2011, n. 18583, *Riv. not.*, 2012, p. 461 (s.m.); in dottrina vd. CICU, A.: *Le successioni*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 244; STOLFI, G.: "In tema di lasciti al legittimario", *Foro it.*, 1953, I, c. 811; Id.: "Appunti sull'art. 551 codice civile", *Giur. it.*, 1964, I, 2, c. 608; FERRI, L.: *Dei Legittimari*, cit., p. 130; BIANCA, C.M.: *Diritto civile. 2.2. Le successioni*, Milano, 2015, p. 193). In particolare, come affermato perentoriamente in giurisprudenza «per ammettersi che un legato sia in sostituzione anziché in conto di legittima è necessario che risulti una manifestazione certa ed univoca del testatore nel senso che determinati beni debbano essere attribuiti al legittimario e che tale attribuzione se accettata esaurisca le ragioni ereditarie del medesimo» (Cass. 26 maggio 1998, n. 5232, *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Successione*, n. 79).
- 4 Il riferimento è in particolare alla riforma degli artt. 561 e 563 c.c. ad opera del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005 n. 80, come anche all'introduzione del patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) con la l. 14 febbraio 2005, n. 55.
- 5 Dal contesto che ci occupa si deve tenere parzialmente distinto il problema della rilevanza del prelegato, atteso che con riguardo ai legati ai legittimari i beneficiari vengono in considerazione esclusivamente come legittimari, qualifica che assume rilevanza determinante nella manifestazione dell'autonomia testamentaria, mentre il richiamo alla figura del prelegato presuppone che tale qualifica non sia stata assunta come determinante dal testatore, avendo questi assunto i beneficiari come eredi.
- 6 La fattispecie, ignorata anche nel codice civile francese, è prevista invece dal codice tedesco (*Vermächtniss statt Pflichtteil*: § 2307 BGB), dove il legittimario può rifiutare il legato e domandare la legittima intera; mentre, se accetta il legato, può domandare *ex lege* l'integrazione ove il valore di questo sia inferiore a quello della legittima. In questo la disciplina del nostro codice si distacca da quella del codice tedesco.
- 7 La sua regolamentazione nel codice vigente deriva, oltre che dall'interesse manifestato per la fattispecie – di ampio utilizzo nella pratica d'inizio novecento – mediante la quale il testatore attribuiva al legittimario beni determinati al fine di soddisfare i suoi diritti sulla quota di riserva, dalle differenti posizioni assunte dalla giurisprudenza dell'epoca (cfr. in particolare: Cass. Torino, 4 febbraio 1968, *Legge*, 1868, I, p. 292; Cass. Palermo 25 settembre 1890, *Giur. tor.*, 1891, p. 94; App. Cagliari 26 novembre 1903, *Giur. sarda*, 1903, p. 36; Cass. Palermo 4 marzo 1909, *Giur. it.*, 1909, I, c. 582; Cass. 21 dicembre 1927, *ivi*, 1928, I, c. 135; Cass. Torino 28 luglio 1988, *Giur. tor.*, 1988, p. 594; Cass. Torino, 7 febbraio 1896, *ivi*, 1896, p. 270; Cass. Torino 1° luglio 1921, *Giur. it.*, 1922, c. 1206).

Pur mancando all'interno del codice previgente una disposizione normativa specificatamente dedicata al legato in sostituzione di legittima la figura era comunemente ammessa ancorché con una marcata divisione in dottrina circa la ricostruzione della fattispecie<sup>8</sup>. Tra le varie teorie proposte<sup>9</sup>, quelle più accreditate si contrapponevano affermando, da un lato, che l'accettazione del legato sostitutivo non faceva perdere la qualità di erede ma determinava in capo allo stesso soggetto il cumulo dei titoli successori *ex testamento* ed *ex lege*, potendosi tale qualità perdere solo tramite una rinunzia espressa<sup>10</sup>, e, dall'altro lato, quella maggiormente seguita in dottrina, che il lascito in esame doveva essere qualificato come legato «condizionato sospensivamente all'adesione del legittimario alla privazione della quota o, come si dice, alla rinunzia della legittima», dove il destinatario del legato in sostituzione era ammesso ad una scelta in virtù della quale poteva reclamare la quota di legittima, assumendo la qualità di erede, ovvero accettare il legato, perdendo tale qualità<sup>11</sup>.

Disciplinando la figura del legato in sostituzione di legittima all'art. 551 c.c.<sup>12</sup>, il legislatore ha ammesso espressamente che il testatore, nell'esercizio della sua autonomia testamentaria, possa attribuire uno o più determinati beni ad un legittimario in sostituzione e a tacitazione dei suoi diritti di legittima<sup>13</sup>. Una tale attribuzione, qualora non venga rifiutata<sup>14</sup>, si concretizza in capo al beneficiario, il quale non acquista, come effetto *ex lege*, la qualifica di erede ma non perde per ciò stesso quella di legittimario<sup>15</sup>. In altri termini, tramite una attribuzione a

- 8 Una ampia indagine sull'origine del legato in sostituzione di legittima si trova in RUGGIERO, D.G.: "Legati in favore dei legittimari e successione *ad intestato*", *Dir. fam. pers.*, 2003, p. 744 ss.
- 9 Oltre alle teorie menzionate nel testo si ricorda quella che considerava sotteso al legato in sostituzione di legittima un *modus* (VOCINO, C.: "Quali le conseguenze dell'accettazione, da parte del legittimario, di un legato a tacitazione della legittima", *Sinossi giur.*, 1932, f. 501, p. 49).
- 10 FERRARA, F.: "Il legato a tacitazione di legittima", *Riv. dir. civ.*, 1922, p. 417; analogamente SALIS, L.: *La successione necessaria nel diritto italiano*, Cedam, Padova, 1929, p. 255.
- 11 SANTORO PASSARELLI, F.: "Legato privativo di legittima", *Riv. dir. civ.*, 1935, p. 264.
- 12 Cass. 31 agosto 2018, n. 21480, *DeJure*, ha affermato che il vigente art. 551 c.c. ha carattere interpretativo e non innovativo, essendo quindi applicabile anche alle successioni aperte sotto il vigore del codice del 1865.
- 13 Sotto il codice previgente si contrapponeva la posizione di chi riconosceva la possibilità di tacitare tramite legato i diritti dei legittimari (vd. FERRARA, F.: "Il legato", cit., p. 432; SALIS, L.: "La successione", cit., p. 258) alla posizione di chi, invece, escludeva tale possibilità (vd. FILOMUSI GUELFI, F.: *Diritto ereditario*, I, E. Loescher, Roma, 1909, p. 275; VENEZIAN, G.: *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, I, E. Marghieri-Un. Tip. Editrice Torinese, Napoli-Torino, 1931, n. 187).
- 14 Con riferimento alla rinuncia del legato in sostituzione di legittima, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la rinuncia ad un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili richiede la forma scritta (Cass., Sez. un. 29 marzo 2011, n. 7098, *Foro it.*, 2011, I, c. 2390 ss.; nello stesso senso, più di recente, Cass. 4 agosto 2017, n. 19646, *Foro it.*, 2018, I, c. 1008 ss.). Al riguardo, sia consentito rinviare a ACHILLE, D.: "Legato in sostituzione di legittima e forma della rinuncia (in presenza di diritti reali immobiliari)", *Riv. dir. civ.*, 2011, II, p. 598 ss.
- 15 Il conseguimento del legato in sostituzione di legittima preclude al beneficiario di diventare erede a qualunque titolo, sia testamentario che legittimo (Cass. 12 febbraio 2000, n. 1573, *Guida al dir.*, 2000, n. 16, p. 75; vd., inoltre, le considerazioni implicite in Cass. 15 giugno 1999, n. 5918, *Foro it.*, 2000, I, c. 3284). Diversamente, sotto il codice previgente, che come visto non disciplinava il legato tacitativo, la dottrina maggioritaria riteneva compatibile il legato in parola con la delazione legittima (contra SANTORO PASSARELLI, F.: "Legato privativo", cit., p. 248). Di recente si è osservato che «il legato in sostituzione di legittima è diretto solo a precludere al legittimario (che lo consegue) di agire per la riduzione [...] e che di per sé

titolo particolare in sostituzione di legittima, il testatore impedisce al legittimario beneficiario di agire in riduzione, salvo che quest'ultimo rinunci a detta attribuzione<sup>16</sup>.

Così individuati i tratti caratterizzanti del legato in sostituzione di legittima, questo è stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità, in ciò prestando adesione all'autorevole opinione dottrinale emersa già sotto il codice previgente e alla quale si è dinnanzi fatto riferimento, come «una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che l'eventuale rinuncia determina il venire meno della sostituzione e consente al legittimario di reclamare la quota di riserva spettantegli per legge sui beni ereditari»<sup>17</sup>.

A fronte dei dubbi risolti dal legislatore con l'introduzione dell'art. 551 c.c., in particolare per quanto riguarda la riferibilità del legato posto a tacitazione della legittima alla quota disponibile o alla quota indisponibile, posto che espressamente si prevede che «il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile» salvo che ecceda il valore della quota spettante al beneficiario, nel qual caso l'eccedenza graverà sulla disponibile<sup>18</sup>, la disposizione normativa in questione ha generato maggiori interrogativi circa i profili connessi all'accettazione del legato<sup>19</sup>. In particolare, ci si è chiesti se sia applicabile al legato in sostituzione

---

non contiene una volontà di diseredazione diretta ad escluderlo anche dalla operatività della successione legittima (RUGGIERO, D.G.: "Legati in favore dei legittimari", cit., p. 786 s.).

- 16 MARINARO, G.: "La successione necessaria", in *Tratt. dir. civ. CNN* diretto da P. PERLINGIERI, ESI, Napoli, 2009, p. 222.
- 17 Cass. 27 giugno 2013, n. 16252, *Riv. not.*, 2014, p. 769 (s.m.).
- 18 Sulla base di tale disposizione trae spunto la qualificazione che la dottrina fa del legato tacitativo in termini di quota di riserva (MARINARO, G.: *La successione*, cit., p. 223) e da cui deriva l'applicabilità allo stesso del divieto di apporre pesi o condizioni alla quota dei legittimari. In tal senso, tra tutti, MENGONI, L.: "Successioni per causa di morte. Successione necessaria", in *Trattato di diritto civile e commerciale* Cicu-Messineo continuato da Mengoni, Giuffrè, Milano, 2000, p. 162; *contra* CALCINAI, S.: "Brevi note in tema di legato in sostituzione di legittima ed art. 549 c.c.", *Vita not.*, 1999, p. CLXI; SCHIAVONE, G.: "Il legato in sostituzione di legittima: modalità di acquisto e ambito della funzione sostitutiva", *Famiglia*, 2006, p. 222.
- 19 Altro profilo con riguardo al quale si rilevano dubbi interpretativi è costituito dal legato tacitativo di legittima in favore del coniuge superstite avente ad oggetto la casa familiare, vale a dire quanto attribuito *ex lege* al coniuge dall'art. 540 c.c., con riferimento al quale ci si può domandare se il legato in sostituzione di legittima possa produrre i suoi effetti tacitativi anche in relazione ad i diritti di uso e di abitazione riconosciuti al coniuge superstite (in argomento vd. BARONE, R., IOLI, G., MAMBRETTI, E.: "Posizione giuridica del coniuge superstite", in *La successione del coniuge dopo la riforma del diritto di famiglia: problemi vecchi e nuovi - Nuovi quaderni di Vita not.*, n. 5, Palermo, s.a. ma 1985, p. 49). Mentre parte della dottrina è escluso in radice la possibilità di un problema del genere, negando che i diritti di abitazione e di uso passano costituire una riserva speciale in favore del coniuge superstite (GRASSANO, N.: "Legato al coniuge in sostituzione di legittima", *Riv. not.*, 1990, p. 413), la restante dottrina ha variamente risolto il problema (cfr. MENGONI, L.: *Successione necessaria*, cit., p. 127, n. 51; SCHIAVONE, G.: "Il legato", cit., p. 216). A noi sembra che la soluzione al caso in questione che ritiene la necessità di capitalizzare dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare per assegnarli in termini monetaria al coniuge beneficiario di un legato che include giuridicamente i menzionati diritti (in dottrina vd. GABRIELLI, G.: "Dei legittimari", in *Comm. dir. it. fam.* (a cura di Cian-Oppo-Trabucchi), V. Cedam, Padova, 1992, p. 72; in giurisprudenza vd. Cass. 6 aprile 2000, n. 4329 *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2198) non possa, pur a fronte della recente giurisprudenza di legittimità che ha opinabilmente assimilato il legato *ex art.* 540 c.c. al prelegato (il riferimento è a Cass., Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847, *Giur. it.*, 2013, p. 1779, con nota critica di BARBA, V.: "Sui diritti successori di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Un altro passo indietro"), condividersi se si valuta attentamente la *ratio* dei diritti attribuiti sulla casa familiare, da individuarsi nel collegamento tra il bene (casa familiare) ed il soggetto beneficiario (il coniuge). In altri termini crediamo che la ricostruzione che ritiene di dover assegnare al coniuge l'equivalente dei diritti sulla casa familiare a seguito di capitalizzazione finirebbe per frustrare la *ratio* dell'art. 540 c.c. individuabile nell'esigenza di garantire al coniuge il godimento della casa e dei mobili

di legittima la regola valevole per i legati in generale e contenuta nell'art. 649 cod. civ. secondo cui, ferma la possibilità di rinunciare, non è necessario un atto di accettazione del legato.

L'interrogativo in parola sorge in base al rilievo che il legato in sostituzione di legittima si caratterizzerebbe, diversamente rispetto a quanto avviene per i legati in generale, dal produrre i propri effetti nei confronti della successione necessaria e, di conseguenza, sull'acquisto della qualità di erede<sup>20</sup>, dando luogo a opinioni dottrinali contrastanti. Da parte di alcuni autori si è sostenuta la necessità di un atto di accettazione<sup>21</sup> o, diversamente, di preferenza<sup>22</sup>, da parte del legittimario beneficiario; al contrario, secondo l'orientamento maggioritario, il beneficiario di un legato in sostituzione di legittima non è tenuto ad accettarlo, salva la rinuncia nel caso in cui intenda agire in riduzione<sup>23</sup>.

A bene vedere, non sembra che con riguardo al legato in sostituzione di legittima sussistano esigenze in grado di giustificare una soluzione differente rispetto a quella valida per i legati in generale, dovendosi quindi ritenere che, pur non essendo necessario un atto di accettazione, quest'ultimo varrà tuttavia ad eliminare lo stato d'incertezza, operando con valore confermativo dell'acquisto che come preclusione definitiva a conseguire la quota di riserva<sup>24</sup>. In altri

---

anche con sacrificio della disponibile. Si può in tal senso rilevare che qualora il coniuge abbia già ricevuto a tacitazione della propria legittima la casa familiare e non vi rinunci non vi è ragione di imporre ai successibili un sacrificio che è strumentale ad assicurare al coniuge il godimento di beni che gli sono già stati assegnati dal testatore.

- 20 Vd. al riguardo PATTI, S.: "La rinuncia al legato in sostituzione di legittima", *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 64 ss.
- 21 Per la necessità di un atto di accettazione, secondo alcuni espresso mentre secondo altri anche tacito, del legato in sostituzione di legittima vd. MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 531; FERRI, L.: *Dei legittimari*, cit., p. 134; CRISCUOLI, G.: "Il testamento. Norme e casi", Cedam, Padova, 1995, p. 494; CICU, A.: "Legato in conto o in sostituzione di legittima ed usufrutto del coniuge superstite", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 284, il quale ritiene che «l'art. 551 non esige, dal legatario che accetti, la rinuncia all'eredità: esige l'accettazione del legato a differenza di ciò che dispone l'art. 649»; MICHELI, P.: "Pubblicità del legato in sostituzione di legittima come implicita rinuncia all'eredità contenente beni immobili", *Riv. not.*, 1948, p. 484.
- 22 Per la difforme concezione che ritiene indispensabile un diverso atto negoziale di preferenza vd. MORELLO, U.: "Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di legittima al coniuge", *Foro it.*, 1964, I, c. 1210. Cfr. inoltre TRABUCCHI, A.: "Forma necessaria per la rinuncia al legato immobiliare e rinuncia al legato sostitutivo", *Giur. it.*, 1954, I, I, c. 914, il quale ritiene che «la fattispecie va meglio vista come il riconoscimento [...] di una *facultas* alternativa, che si attua con il diritto di scelta»; in altri termini secondo tale ultima ricostruzione l'atto di accettazione deve essere ricondotto alla categoria dei negozi di scelta.
- 23 MENGONI, L.: *Successione necessaria*, cit., p. 120; DI MAURO, N.: "Legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto diritti reali immobiliari e forma della rinuncia", *Giust. civ.*, 1995, I, p. 1509. In giurisprudenza cfr. Cass. 16 febbraio 1954, n. 381, *Giur. it.*, 1954, I, I, p. 812.
- 24 Cass. 22 luglio 2004, n. 13785, *Giust. civ. mass.*, 2004, p. 7; Cass. 27 maggio 1996, n. 4883, *Mass. Foro it.*, 1996.

termini, l'accettazione del legato in sostituzione di legittima<sup>25</sup>, non necessaria ma volontariamente resa, impedisce la possibilità di agire in riduzione<sup>26</sup>.

### III. IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA CON DIRITTO AL SUPPLEMENTO.

Una variante del legato in sostituzione di legittima si ha quando il testatore, ex art. 551, 2° co., c.c., ha «attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento». Siffatta facoltà, riconosciuta tramite l'espressa previsione della cd. clausola suppletoria, consente al beneficiario di chiedere, oltre a quanto attribuitogli con il legato, il *quod deest* della sua quota di riserva.

Per mezzo di questa previsione il legislatore ha consentito che il testatore possa garantire al legittimario la possibilità di ottenere integralmente quanto la legge gli attribuisce a titolo di legittima, e ciò anche al fine di incrementare la possibilità di realizzare il suo intento, visto che il legittimario, rinunciando al legato e chiedendo la sua quota di riserva, non otterrebbe, in termini quantitativi, nulla di più rispetto a quanto disposto dal testamento integrato dal supplemento.

In relazione all'ipotesi in esame si sono riscontrate interpretazioni contrastanti sulla reale portata dell'art. 551 c.c. laddove considera «la facoltà di chiedere il supplemento».

Secondo una prima tesi, invero maggioritaria, il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento si concretizzerebbe in un legato in conto di legittima<sup>27</sup>. I sostenitori di siffatta ricostruzione sono tuttavia divisi per quanto riguarda i rimedi attraverso cui il legittimario può chiedere l'integrazione: secondo alcuni egli dovrebbe esperire l'azione di riduzione<sup>28</sup>; secondo altri è da escludere la necessità di tale ultima azione, evidenziando le analogie con la cautela sociniana,

25 Si tenga presente che secondo quanto comunemente affermato l'atto di accettazione del legato sostitutivo è annullabile per violenza o dolo ma non anche errore (Cass. 17 maggio 1968, n. 1554, *Foro it.*, 1968, I, c. 2558; Cass. 20 giugno 1951, n. 1706, *Foro pad.*, 1952, c. 22; vd., tuttavia, Cass. 17 febbraio 1965, n. 261, *Foro it.*, 1966, I, c. 1052, che sembra ammettere implicitamente la rilevanza dell'errore per il legato nullo in quanto il bene che lo costituiva era già di proprietà del legittimario. In dottrina, per la rilevanza dell'errore MORELLO, U.: "Accettazione e", cit., p. 1210; DI STEFANO, C.: "In tema di errore nell'accettazione del legato in sostituzione di legittima", *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, III, p. 653. In argomento vd. di recente FERRARIO HERCOLANI, M.: "Il legato in sostituzione di legittima", in *Tratt. delle successioni e donazioni* diretto da G. BONILINI, III. *La successione legittima*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 331).

26 BIANCA, C.M.: *Le successioni*, cit., p. 193.

27 CICU, A.: "Legato in", cit., p. 282; FERRI, L.: "Dei legittimari", cit., p. 127; AZZARITI, G.: *Successione dei legittimari e successione legittima*, Utet, Torino, 1989, p. 175; DI MAURO, N.: "Legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima", *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2793; TAMBURRINO, G.: "Successione necessaria", *Enc. del dir.*, XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1365; PARODI, F.: "Legato in conto di legittima", *Vita not.*, 1991, CLXXVII. Per la dottrina anteriore al codice civile vigente cfr. SANTORO PASSARELLI F.: "Dei legittimari", in *Comm. c.c. D'Amelio-Finzi*, Barbera ed., Firenze, 1941, p. 302; CICU, A.: *Successione legittima e dei legittimari*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 218. Di recente, una piena identificazione del legato in sostituzione di legittima con supplemento e del legato in conto di legittima si rinviene in RUGGIERO, D.G.: "Legati in", cit., p. 780 e p. 782.

28 AZZARITI, G.: *Successione dei*, cit., p. 175; FERRI, L.: "Dei legittimari", cit., p. 127.



e l'applicazione della relativa disciplina<sup>29</sup>; infine, secondo un'isolata concezione che parte dalla considerazione del beneficiario quale erede testamentario la cui quota è determinata dallo stesso testatore, il legittimario dovrebbe esperire la petizione di eredità<sup>30</sup>.

Un'opposta interpretazione qualifica il legato in questione come legato in sostituzione di legittima, cui il testatore non ha collegato la perdita di agire in riduzione<sup>31</sup>. Secondo tale impostazione il positivo esperimento dell'azione di riduzione farebbe conseguire al legittimario la qualità di erede limitatamente al supplemento, con la conseguente preclusione di concorrere ad una eventuale successione *ab intestato*, avendo egli ricevuto l'intera quota di riserva.

Autorevole dottrina, prendendo le mosse da una diversità tra la «facoltà di chiedere il supplemento», contenuta nell'art. 551 c.c., ed il «diritto di chiedere il supplemento», che si concretizza nel diritto di chiedere la legittima e che resta precluso al legittimario che preferisce trattenere il legato, afferma l'erroneità di una qualificazione della disposizione in esame a priori<sup>32</sup>. In tal senso, la facoltà collegata alla clausola suppletoria può avere ad oggetto o l'azione di petizione e di divisione dell'eredità, nel caso in cui il testatore abbia voluto effettuare un legato in conto di legittima, oppure una mera azione obbligatoria con cui si fa valere un diritto di credito, nel qual caso si deve ritenere che il testatore era intenzionato a disporre un legato in luogo di legittima<sup>33</sup>. In altre parole, la reale portata della disposizione a titolo particolare connessa alla clausola suppletoria sottenderebbe un'interpretazione della volontà testamentaria da preferire rispetto ad una qualificazione che tenga in considerazione unicamente il dato normativo.

La dottrina da ultimo richiamata esclude inoltre che il beneficiario del legato tacitativo a cui sia stata data la possibilità di chiedere il supplemento possa esperire l'azione di riduzione visto che questa è essenzialmente un'azione di impugnativa del testamento, logicamente incompatibile con l'accettazione del lascito testamentario in sostituzione di legittima<sup>34</sup>.

Se questo è il quadro delle opinioni offerte in dottrina sull'argomento non crediamo che sia discutibile la diversità tra il legato tacitativo con clausola suppletoria ed il legato in conto di legittima, giacché il primo, contrariamente al secondo, è una disposizione testamentaria che – pur facendo perdere il diritto di agire in riduzione

29 MESSINEO, F.: *Manuale di*, cit., p. 531.

30 CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2002, I, p. 294.

31 PINO, A.: *La tutela*, cit., p. 112.

32 MENGONI, L.: *Successione necessaria*, cit., p. 128.

33 Secondo questa dottrina il diritto di credito *de quo* sarebbe assimilabile all'*actio ad supplendam legitimam*, deferito al legittimario per incrementare le probabilità di accettazione del legato (MENGONI, L.: *op. loc. ult. cit.*).

34 MENGONI, L.: *op. loc. ult. cit.*

per il beneficiario – comporta l'obbligo dell'erede o dell'onere di corrispondere quanto eventualmente necessario per integrare il valore della quota spettante al legittimario tacitato. Diversamente, il legato in conto di legittima costituisce una mera anticipazione della quota di legittima che dovrà essere integrata con quanto necessario per raggiungere il valore della quota stessa prevista dalla legge<sup>35</sup>.

In altre parole, la clausola suppletoria è ben compatibile con l'intenzione del testatore di attribuire un legato tacitativo, escludendo la possibilità di esperire l'azione di riduzione ma garantendo le prerogative economiche che la legge garantisce al legittimario<sup>36</sup>; potendosi ulteriormente rilevare che se la clausola suppletoria prevista in tema di legato tacitativo deve, ai sensi della previsione codicistica, essere espressamente prevista, mentre non altrettanto è richiesto per il legato in conto di legittima, che deve, come detto, comunque essere mantenuto distinto rispetto al primo<sup>37</sup>.

In tal senso sembra pertanto da accogliere l'opinione recentemente emersa in dottrina secondo cui, ferma la distinzione con il legato in conto di legittima, il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento deve essere inteso come una disposizione con cui si attribuiscono al beneficiario due legati, il primo sostitutivo e il secondo avente ad oggetto beni per un valore determinato in misura pari alla differenza tra valore della quota di legittima spettante al legatario e il valore del primo legato<sup>38</sup>. Da tale qualificazione ne consegue che il beneficiario di un legato in sostituzione di legittima con supplemento, ferma la possibilità di rinuncia anche solo al supplemento, acquisterà automaticamente – in applicazione della regola valevole per i legati in generale – il diritto di chiedere la differenza in questione senza necessità di accettazione.

#### IV. IL LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA.

Oltre al legato in sostituzione di legittima, nel sistema dei lasciti in favore dei legittimari, è configurabile il legato (e la donazione) in conto di legittima, vale a dire quell'attribuzione da imputare alla quota di legittima del beneficiario senza

35 Una recente ricostruzione dottrinale – che mira a qualificare la legittima quale attribuzione patrimoniale policausale – ritiene che tramite il legato in sostituzione di legittima con supplemento «la quota di legittima viene ad essere composta dal concorso di una disposizione a titolo particolare con una disposizione a titolo universale» (MAGLIULO, F.: “La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Contributo ad una teoria della successione necessaria”, *Riv. not.*, 2010, p. 533, nota n. 52).

36 Si è altresì avuto modo di precisare come il legato tacitativo con clausola suppletoria sia composto in realtà da due legati «uno, attuale, concernente il bene attribuito e l'altro, mediato, sottoposto alla doppia condizione che il primo si riveli inferiore alla quota di legittima e che il supplemento sia richiesto» (così CATALDO, M.: “Considerazioni sul legato in sostituzione di legittima – Art. 551 c.c.”, *Vita not.*, 1981, p. 1175).

37 BIANCA, C.M., “Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della Cassazione e suoi riflessi in tema di donazioni e legati in conto di legittima”, *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 211 ss.

38 Così BARBA, V.: *La successione dei legittimari*, Esi, Napoli, 2020, p. 259 ss. In senso adesivo DI MAURO, E.W.: “La facoltà di chiedere il supplemento nel legato in sostituzione di legittima e l'interpretazione del testamento”, *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 557 ss.

precludergli di agire in riduzione per l'eventuale differenza, che il legislatore, disciplinandone un particolare profilo, ha considerato all'art. 552 c.c.<sup>39</sup>.

Pur intendendo comunemente il legato in conto di legittima come attribuzione a titolo particolare da imputare alla quota di riserva del beneficiario che non preclude allo stesso di ottenere l'eventuale differenza, non si riscontrano tuttavia uniformità di vedute circa la natura giuridica di tale figura. Alcuni ritengono che si tratti di una disposizione a titolo particolare che comporta per il legittimario beneficiario la facoltà di conseguire il legato e, mediante l'azione di riduzione, ottenere anche il *quod deest* della sua quota di riserva<sup>40</sup>; altri affermano che nella disposizione in esame è implicita l'istituzione ereditaria nella quota di riserva, la quale sarà formata dall'oggetto del legato in conto e dall'eventuale supplemento<sup>41</sup>. Infine, altra dottrina, ritiene che il legittimario-legatario in conto di legittima sia contestualmente istituito erede, ma soltanto per l'eventuale differenza tra il valore del legato e quello della quota di riserva a lui spettante<sup>42</sup>.

Al riguardo, tenendo presente la già rilevata differenza intrinseca che sussiste tra il legato in sostituzione di legittima con diritto al supplemento e il legato in conto di legittima, ed intendendo quest'ultimo come attribuzione in favore del legittimario da imputare alla quota di riserva del beneficiario, non sembra possibile sminuire la differenza tra il legato in sostituzione di legittima e quello in conto di legittima considerandoli entrambi quali lasciti attraverso i quali il testatore può soddisfare il legittimario e che consentono, tramite la rinuncia al legato, di conseguire la legittima per la sua interezza<sup>43</sup>.

Occorre infatti tener presente che i legati (come anche le donazioni) in conto di legittima, vale a dire da imputare alla quota di riserva, sono quelle attribuzioni che, a differenza del legato in sostituzione di legittima, non sono predisposte dal testatore in regime di alternatività con la quota di riserva, bensì implicano la possibilità del legittimario di chiedere una aggiunta per il caso in cui il valore dell'attribuzione sia inferiore alla porzione legittima.

Si può quindi affermare che la caratteristica della figura in esame è che il beneficiario di un legato in conto di legittima non perde, per il solo fatto di essere destinatario della disposizione a titolo particolare, la veste di legittimario e i diritti a questo attribuiti<sup>44</sup>. Infatti, secondo quanto si è già accennato, le attribuzioni in

39 Rileva correttamente BARBA, V.: "Il legato in conto di legittima", *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 444, che «l'art. 552 c.c. non reca la disciplina del legato in conto di legittima, ma soltanto la disciplina di uno specifico profilo».

40 FERRI, L.: "Dei legittimari", cit., p. 136.

41 CAPOZZI, G.: *Successioni e*, cit., p. 305; CICU, A.: "Legato in", cit., p. 283; MENGONI, L.: *Successione necessaria*, cit., p. 136.

42 PINO, A., *La tutela*, cit., p. 112.

43 FERRI, L.: "Dei legittimari", cit., p. 127.

44 MESSINEO, F.: *Manuale di*, cit., p. 533.

conto di legittima sono attribuzioni che vanno imputate alla quota di legittima del beneficiario, senza precludergli di agire in riduzione per l'eventuale differenza. Il legittimario che consegue il legato può far valere il suo diritto di legittima qualora il legato, o la donazione, risultino insufficienti, e cioè se il loro valore non fosse tale da eguagliare quello della quota di riserva, potendo in tal caso chiedere la differenza necessaria a coprire la sua quota.

Si deve quindi considerare, quale elemento caratterizzante di distinzione tra le due figure, che nel legato in sostituzione di legittima il legittimario tacitato non consegue la quota di eredità che gli è riservata per effetto della conformazione alla volontà del testatore di privarlo della quota di riserva, mentre tale volontà non sussiste nel legato in conto di legittima. In altri termini, solo il legato in sostituzione di legittima ha, nell'intento del *de cuius*, una funzione vicaria della quota di legittima, mentre il legato in conto di legittima ha una funzione di concretizzazione e determinazione della quota di riserva.

Pertanto, il legato è in conto, e non in sostituzione, quando il testatore ha inteso disporre che l'attribuzione faccia parte della quota riservata senza porre al beneficiario l'alternativa di accettare il legato perdendo la qualità di erede o di rinunciare al lascito conservando tale qualità<sup>45</sup>.

Si può quindi affermare, con riguardo al concreto operare del legato in conto di legittima, che il beneficiario di una tale disposizione ha una triplice possibilità di scelta<sup>46</sup>.

Da un lato potrà rifiutare il legato e far valere il suo diritto di legittimario per la quota di eredità riservatagli<sup>47</sup>. Diversamente, potrà accettare il lascito in conto senza rinunciare alla quota a lui riservata, con conseguente esclusione della rappresentazione e attribuzione del diritto a conservare il legato nella sua integrità nel caso in cui questo abbia un valore superiore a quello della legittima, mentre nel caso in cui il legato abbia un valore inferiore a quello della legittima potrà ricevere dall'asse un'aggiunta ad integrazione per effetto dell'esercizio dell'azione di riduzione<sup>48</sup>. Infine, potrà accettare il lascito e rifiutare la sua quota di riserva, perdendo così i relativi diritti di legittimario e rientrando così nella previsione dell'art. 552 c.c., il quale prevede la specifica ipotesi in cui il beneficiario del lascito

45 Trib. Messina 26 luglio 1963, *Foro pad.*, 1964, I, c. 1210 e *Giur. sic.*, 1964, p. 243.

46 In questo senso già CRISCUOLI, G.: *Il testamento*, cit., p. 496.

47 Rileva BARBA, V.: "Il legato in", cit., p. 446, che in questa ipotesi «il legittimario acquista la qualità di erede per effetto dell'azione di riduzione, mentre il legato essendo stato rifiutato non pone alcun problema».

48 In questo caso però, secondo quanto stabilito dall'art. 564, 2° comma, c.c. il legatario deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati a lui fatti salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Diversamente, qualora vi sia stata la dispensa dall'imputazione e dalla collazione l'attribuzione sarà da qualificare come legato in conto della disponibile, inteso quale attribuzione fatta al legittimario con cui viene conferito «un vantaggio ulteriore rispetto alla stessa quota di legittima» (BIANCA, C.M.: *Le successioni*, cit., p. 199).

in conto non intende conseguire la quota di legittima pur volendo trattenerne il lascito come disposizione a titolo particolare<sup>49</sup>.

## V. L'INVARIABILITÀ DELLE QUOTE DI RISERVA.

In ragione degli effetti sulla quota di riserva astrattamente spettante a ciascun beneficiario, il tema dei legati ai legittimari risulta intimamente connesso a quello della legittima quale quota fissa e, quindi, della relativa estraneità del principio di variabilità della quota nel sistema della successione necessaria.

La questione ha trovato una recente presa di posizione da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, le quali hanno affermato il principio della invariabilità delle quote di legittima<sup>50</sup> ritenendo che la «posizione del legittimario rispetto al nucleo familiare del *de cuius* [...] è insensibile alle vicende successorie all'apertura della successione, che non alterano quella porzione»<sup>51</sup>. In altre parole, è stato chiarito che ciascun legittimario ha diritto a una determinata frazione della quota di riserva fin dall'inizio spettantegli e non potenzialmente all'intera quota, o comunque ad una frazione più ampia di quella che gli spetterebbe se tutti gli altri non facessero valere il loro diritto.

È stata quindi disattesa la soluzione in precedenza sostenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo cui con riguardo alla successione necessaria trova applicazione il principio della quota mobile e, quindi, per la determinazione della quota riservata alle differenti categorie di legittimari occorrerebbe considerare gli eventi successivi all'apertura della successione i quali, o ritenendo operante l'accrescimento<sup>52</sup> oppure ipotizzando la rideterminazione della quota

49 Ciò non vuole dire, come sostenuto in dottrina (cfr. gli autori indicati *retro* alla nota n. 27) che la disciplina generale del lascito in questione sia contenuta nel secondo comma dell'art. 551 c.c.

50 Il riferimento è a Cass., Sez. un., 12 giugno 2006, n. 13524, in *Giur. it.*, 2007, I, c. 1116 ss., che ribadisce quanto già affermato pochi giorni prima da Cass., Sez. un., 9 giugno 2006 n. 13429, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2727. Su tali decisioni, tra i vari commenti pubblicati, vd. CEOLIN, M.: "La determinazione della quota riservata e alcune considerazioni in tema di rinuncia all'azione di riduzione, rinuncia all'eredità e accrescimento", *Riv. not.*, 2008, p. 201; STEFINI, U.: "Determinazione della quota di riserva in presenza di legittimari rinunzianti all'azione di riduzione", *Corr. giur.*, 2006, p. 1717; LOFFREDO, F.: "La determinazione della quota di riserva spettante ai legittimari nel caso in cui uno di essi rinunci all'eredità ovvero perda, per rinuncia o prescrizione, il diritto di esperire l'azione di riduzioni", *Notariato*, 2006, p. 671 ss.; DE BELVIS, E.: "Mancato esercizio dell'azione di riduzione ed espansione della quota riservata", *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 733 ss.; GRANDI, M.: "Conseguenze applicative, in tema di legati ai legittimari, delle «sentenze gemelle» a Sezioni unite del 9 e 12 giugno 2006", *Fam., pers. e succ.*, 2008, p. 795 ss. Più di recente l'invariabilità delle quote di riserva è stata affermata da Cass. 15 novembre 2017, n. 27259, *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1452 ss., con nota di PERRIELLO, L.E.: "Rinuncia del legittimario all'eredità e cristallizzazione delle quote di riserva", la quale, invero, sembra spingersi oltre rispetto a quanto affermato in precedenza dalle Sezioni unite laddove estende il principio di invariabilità anche al caso della rinuncia all'eredità.

51 BIANCA, C.M.: "Invariabilità", cit., p. 212.

52 In questo senso, secondo BARBERO, D.: *Sistema istituzionale di diritto privato italiano*, II, Utet, Torino 1965, p. 1038 ss., troverebbe applicazione l'art. 522 c.c., configurandosi una forma di accrescimento in senso tecnico. Questa impostazione si rinviene anche in CARIOTA FERRARA, L.: *La successione per causa di morte*, I. Parte generale, II, Jovene, Napoli, 1958, p. 98 ss.; PIRAS, S.: *Successioni per causa di morte*, Parte generale. Successione necessaria, in *Tratt. dir. civ. diretto da Grosso e Santoro Passarelli*, II.3, Giuffrè, Milano, 1965,

indisponibile<sup>53</sup>, determinerebbero la variazione delle quote di riserva in concreto spettanti a ciascun legittimario<sup>54</sup>.

Superata la tesi dell'accrescimento in senso tecnico<sup>55</sup>, la quale – oltre a risultare affetta da una intrinseca contraddittorietà laddove, da un lato, considera il rinunziante come non venuto alla successione e, dall'altro lato, lo computa per determinare la quota (accresciuta) spettante agli altri legittimari – renderebbe operante l'accrescimento in mancanza di una chiamata ereditaria congiunta e senza che vi sia una quota vacante<sup>56</sup>, ben maggiore consistenza è stata tradizionalmente riconosciuta alla tesi della rideterminazione della quota di riserva.

In particolare, a tale ultimo fine, è stata invocata l'efficacia retroattiva della rinuncia, in ciò richiamando quanto espressamente previsto per la successione legittima dall'art. 521 c.c. e ritenendo quindi che per il calcolo della legittima il rinunziante non fa numero essendo estraneo alla successione<sup>57</sup>. In sostanza, secondo tale impostazione, il rinunziante non deve essere considerato per il calcolo della quota indisponibile, assumendo a tal fine rilevanza solamente coloro che effettivamente vengono alla successione.

Si tratta, tuttavia, di un riferimento che non risulta pienamente convincente, potendosi rilevare che la retroattività in parola concerne la rinuncia dell'eredità, la quale comporta che ad essere ricalcolate saranno le quote ereditarie, mentre non è possibile dare per scontato che la norma assuma rilevanza anche per la

---

p. 204 ss. In giurisprudenza, in questo senso, vd. Cass. 24 gennaio 1957, n. 221, *Rep. Foro it.*, 1957, voce *Successione*, n. 57; Cass. 11 maggio 1962, n. 949, *Foro it.*, 1963, I, c. 194; Cass. 26 ottobre 1976, n. 3888, *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Successione ereditaria*, n. 95

53 Secondo tale impostazione, il legittimario rinunziante non deve essere computato, con conseguente rideterminazione e/o espansione delle quote di riserva (in questo senso, in dottrina, vd. L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 162; FERRI, L.: "Dei legittimari", cit., p. 31 ss.; CICU, A.: *Le successioni*, cit., p. 252; MASI, A.: "Del diritto di accrescimento (art. 674-678)", in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 2005, p. 12 s. Sotto il vigore del codice del 1865, vd. SANTORO PASSARELLI, F.: *Dei legittimari*, cit., p. 1941, p. 275; D'AVANZO, VV.: *Delle successioni*, II, Barbera ed., Firenze, 1941, p. 442. In giurisprudenza vd. Cass. 11 maggio 1962, n. 949, *Foro it.*, 1963, I, c. 194; Cass. 9 marzo 1987, n. 2434, *Giust. civ.*, 1987, I, p. 2117, con nota di AZZARITI, G.: "Criteri per il calcolo della riserva nel caso di rinuncia da parte di alcuni degli aventi diritto"; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1529, *Giust. civ.*, 1995, I, p. 2117 ss., con nota di DI MAURO, N.: "Effetti della rinuncia alla legittima da parte di uno degli eredi necessari: rideterminazione delle quote di riserva o accrescimento?").

54 Come rileva LOFFREDO, F.: "La determinazione", cit., p. 680, le due tesi sono accomunate dal fatto che la quota di riserva viene considerata variabile in funzione della rinuncia ed è quindi sensibile agli eventi successivi all'apertura della successione.

55 La tesi dell'accrescimento è stata autorevolmente criticata da MENGONI, L.: *Successione necessaria*, cit., p. 162, il quale rileva che «come nella successione legittima intestata così nella successione necessaria la rinuncia di uno dei chiamati in concorso non dà luogo ad accrescimento in senso tecnico (fenomeno peculiare della successione testamentaria), bensì a un incremento della partecipazione ereditaria degli altri chiamati nella misura risultante dalle norme che determinano la quota riservata in relazione alle varie categorie di legittimari e alle varie ipotesi di concorso». Per un'analoga impostazione critica vd. SCARLATTI, S.: "Il diritto di accrescimento tra volontà e legge", *Vita not.*, 1994, p. III, p. CLXXXVII; Id.: "Sugli effetti della rinuncia alla quota legittima nella successione necessaria", *Giur. it.*, 1996, I, p. 1140.

56 BIANCA, C.M.: "Invariabilità", cit., p. 212.

57 MENGONI, L.: *Successione necessaria*, cit., p. 161.

determinazione delle quote di riserva che «non sono considerate quote di eredità e prescindono dalla qualità di erede del legittimario»<sup>58</sup>.

In questa prospettiva, è piuttosto da condividere la posizione della giurisprudenza di legittimità più recente cui si è dinnanzi riferimento, secondo la quale, esigenze di certezza, la mancanza nella successione necessaria di una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata e le previsioni degli artt. 537, 1° co., 538, 1° co., 542, 1° e 2° co., c.c., che attribuiscono rilevanza ai legittimari che il defunto lascia alla sua morte, e non al numero di legittimari che vengono, di fatto, all'eredità, cristallizzando quindi le quote di riserva al momento dell'apertura della successione<sup>59</sup>, inducono ad escludere l'operatività dell'accrescimento delle quote di riserva o l'espansione delle stesse per effetto della rinuncia di un legittimario<sup>60</sup>.

In virtù di tali argomenti si comprende quindi che «per l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie e ai singoli legittimari occorre far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di taluno dei legittimari»<sup>61</sup>.

#### I. (Segue): ...ed il suo impatto sul sistema dei legati ai legittimari.

Nel contesto che ci occupa, si può ritenere che la regola della invariabilità della quota di riserva trovi una conferma proprio con riguardo alla disciplina dei legati in sostituzione di legittima, laddove l'art. 551 c.c. prevede che il legato in sostituzione di legittima grava sulla indisponibile e per l'eccedenza sulla disponibile, il che comprova che la quota del beneficiario del legato in sostituzione di legittima «dev'essere conteggiata pur se il rinunziante sia considerato come mai chiamato all'eredità»<sup>62</sup>.

Sempre con riferimento al legato in sostituzione di legittima, non sembra che una volta affermata la tesi dell'invariabilità delle quote di riserva possa essere accolta l'impostazione secondo cui nel caso in cui il legato in sostituzione sia di

58 BIANCA, C.M.: "Invariabilità", cit., p. 213.

59 In passato, una posizione per certi versi analoga a quella accolta dalla giurisprudenza più recente sembra rinvenibile in FERRARI, S.: "L'accrescimento", in *Tratt. dir. priv. diretto da P. RESCIGNO*, 6, II, Utet, Torino, 1997, p. 295 ss.

60 A ciò si aggiungano gli inconvenienti pratici che la teoria dell'espansione delle quote di riserva produrrebbe nella successione necessaria. In particolare, come osservato dalla Suprema Corte, soggiacendo l'esercizio dell'azione di riduzione all'ordinario termine di prescrizione decennale e non essendo prevista una *actio interrogatoria*, all'apertura della successione ogni legittimario potrebbe esperire l'azione di riduzione solo con riferimento alla porzione del patrimonio del *de cuius* che gli spetterebbe in base alla situazione familiare di quest'ultimo a tale momento. E solo dopo la rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione da parte degli altri legittimari (o del beneficiario del lascito in conto), o maturata la prescrizione in danno degli stessi, potrebbe agire per ottenere un supplemento di legittima con l'incertezza *medio tempore* in ordine alla sorte di una quota di beni di cui il *de cuius* ha disposto per donazione o per testamento a favore di terzi.

61 Così Cass., Sez. un., 12 giugno 2006, n. 13524, cit., nonché Cass., Sez. un., 9 giugno 2006 n. 13429, cit.

62 BIANCA, C.M.: "Invariabilità", cit., p. 213.

valore inferiore rispetto alla quota astrattamente spettante al beneficiario dello stesso la differenza «rimane nella riserva»<sup>63</sup>, quanto piuttosto che rimanendo comunque invariate le quote di riserva l'eventuale differenza andrà a costituire un maggior valore dell'eredità, senza che ciò comporti una variazione delle quote come originariamente determinate.

Peraltro, accolto il principio di invariabilità della quota di riserva, perde di consistenza l'opinione secondo cui qualora il legittimario rinunziante sia beneficiario di un legato in conto di legittima questi potrà trattenere i lasciti soltanto nei limiti della quota disponibile, con conseguente perdita dell'eccedenza rispetto a tale porzione, che andrà, invece, ad incrementare le quote degli altri legittimari accettanti<sup>64</sup>.

In particolare, proprio richiamando l'art. 552 c.c. ed evidenziando le differenze rispetto a quanto disposto dall'art. 551 c.c., si è ritenuto che, prevedendo tale norma che in caso di rinuncia il lascito in conto di legittima debba essere ridotto in via preferenziale rispetto alle altre disposizioni, si debba ritenere che tali attribuzioni possano essere disposte unicamente nei limiti della porzione disponibile, da ciò traendo l'ulteriore conseguenza che nel nostro sistema successorio trovi applicazione la regola della legittima quale quota mobile<sup>65</sup>.

Al di là delle perplessità che tale impostazione suscita laddove dal disposto dell'art. 552 c.c. si traggono implicazioni non direttamente rinvenibili dal dato normativo, in particolare per quanto riguarda la rideterminazione della quota indisponibile per effetto della rinuncia di un legittimario, non sembra che la ricostruzione secondo cui i lasciti in conto di legittima in favore del legittimario rinunziante possano essere tratti nei limiti della porzione disponibile possa essere condivisa, non potendosi certamente invocare utilmente il disposto dell'art. 1003 c.c. del 1865, con il quale si è recepita l'interpretazione in precedenza prevalsa in Francia all'esito di un pluridecennale dibattito<sup>66</sup> e che oltre a non essere

63 L. MENGONI, *Successione necessaria*, cit., p. 161.

64 FERRI, L.: "Dei legittimari", cit., p. 141; AZZARITI, G.: *Successione dei*, cit., p. 195. Di recente, in questo senso, TATARANO, M.C., "La successione necessaria", in R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e donazioni*<sup>2</sup>, I, Esi, Napoli, 2013, p. 557.

65 FERRI, L.: *op. ult. cit.*, p. 142. In questo senso, pur dopo la più recente posizione delle Sezioni unite cui si è fatta riferimento, sembra porsi TANTILLO, G.: "Sulla quota mobile: una querelle mai terminata", *juscivile.it*, 2020, p. 764 ss.

66 Sul punto, anche al fine di evidenziare la netta differenza rispetto al nostro ordinamento, vd. MAZEAUD, L.-MAZEAUD, J.-CHABAS, F.: *Leçon de droit civil, IV, Successions-Libéralités*, LGDJ, Paris, 1999, p. 872 ss., il quale ricorda che con riferimento alle c.d. *avancements d'hoire*, per il caso che *l'héritier réservataire gratifié renonce à la succession*, si sono poste due problematiche specifiche – da un lato quella della riduzione delle liberalità fatte all'erede e, dall'altra, se il lascito originariamente attribuito in anticipazione incida sul riparto tra quota disponibile ed indisponibile – per la soluzione delle quali la dottrina francese ha richiamato l'art. 785 c.c. il quale afferma(va) che «*l'heretier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier*», ritenendo quindi che il beneficiario tratterà il lascito non a titolo di eredità, ma di attribuzione a titolo particolare. In seguito, le *Chambres Reunies de la Cour de Cassation* il 27 novembre 1863, ponendo fine alla frattura sorta sulle posizioni configgenti della *Chambre civile* e della *Chambre Requêtes*, decisero che il rinunciante non potesse trattenere il legato e la donazione in conto se non nei limiti della quota disponibile. Il fondamento



riprodotto nel codice vigente<sup>67</sup>, non sembra assumere i connotati di un principio implicitamente espresso dal sistema successorio<sup>68</sup>.

Si deve invece ritenere che la riduzione preferenziale del legato in conto di legittima di cui all'art. 552 c.c. trovi applicazione a prescindere dagli effetti della rinuncia alla quota di riserva e, piuttosto, proprio per i casi in cui l'attribuzione del legittimario rinunziante, tenuto conto della porzione indisponibile in astratto determinata, sia lesiva della quota di riserva degli altri legittimari, quota che – come detto – non subisce variazioni per effetto della rinuncia del legittimario.

Ritenendo fondato l'assunto secondo cui è «più rispondente alla lettera e alla ratio della legge la tesi che include tra i legittimari, per il computo della quota di riserva, anche il rinunziante»<sup>69</sup>, si deve ritenere che nel legato in conto di legittima,

---

dell'assunto è stato trovato, nelle argomentazioni della Corte, sul fatto che la riserva costituisce una quota globale e non individuale: «*que la réserve n'est autre chose que la succession elle-même, diminuée de cette part (quotité disponible), s'il en a été disposé*». In sostanza il tutto si basa sul fatto che la riserva è considerata una *pars hereditatis*; di conseguenza la citata sentenza del 1863 non poteva non riconoscere che «*le donataire [...] s'il renonce, il ne peut le retenir qu'à titre de donataire et jusqu'à concurrence de la quotité disponible; que si le don excède cette quotité, il ne peut y avoir lien de l'imputer d'abord sur la part du donataire dans la réserve et subsidiairement sur la portion disponible, puisque, suivant l'article 785, le donataire renonçant n'a plus la qualité d'héritier*». L'interpretazione della Cassazione francese data l'incertezza legislativa, ha ritenuto assorbente più che il dato normativo, il quale sembrava propendere per la soluzione opposta, l'intenzione di voler limitare la possibilità per il *de cuius* di avvantaggiare uno dei legittimari a scapito degli altri. Tale interpretazione è stata poi positivizzata con la *loi n° 71-523 du 3 juillet 1971*, affermando che «*la donation faite en avancement d'hoire à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation précipitaire*» (art. 864 *code civil*, successivamente abrogato per effetto dalla riforma di diritto successorio operata dalla *loi n° 2006-728 du 23 juin 2006*, la quale ha inserito l'art. 919-I *code civil* il quale prevede che «*La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie*»), ossia come un qualche cosa di diverso e distinto dalla riserva, che può essere attribuita solo nei limiti della disponibile.

- 67 L'art. 1003 del codice del 1865, prevedeva che «l'erede che rinuncia alla successione, può ritenere la donazione e domandare il legato a lui fatto fino alla concorrenza della porzione disponibile; ma non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima». Tale previsione fu riprodotta nell'art. 338 del progetto preliminare del libro delle successioni, ma in seguito ai rilievi e agli inconvenienti che la stessa poneva (vd. la Relazione del Prof. Nicolò alle proposte in tema di riforma del codice civile in *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo. Successioni e Donazioni*, Tip. delle Mantellate, Roma, 1937, II, p. 339, ove si legge che il problema maggiore relativo alla suddetta disposizione era «una collusione fra il discendente donatario e i suoi coeredi discendenti, a danno degli istituiti nella disponibile») e ritenendo tali rilievi fondati (Relazione al re sul progetto definitivo di codice civile, § 270), non venne riprodotta nel codice civile vigente.
- 68 Secondo parte della dottrina la disposizione riproduttiva del vecchio art. 1003 venne soppressa perché superflua (in questo senso vd. SANTORO PASSARELLI, F.: *Osservazioni e proposte della facoltà di giurisprudenza sul terzo libro del progetto di codice civile*, Cedam, Padova, 1936, p. 56, secondo il quale la disposizione dell'art. 1103 «non è, a rigore necessaria. Il corrispondente articolo 1103 del codice vigente ha una ragione puramente storica»; CICU, A.: «Legato in », cit., p. 283). Diversamente, si deve ritenere che dalla constatazione che il codice vigente ha riprodotto la disposizione secondo cui il legittimario rinunziante non può ritenere o conseguire nulla a titolo di legittima, «l'interprete deve [...] rilevare che il presupposto di quella disposizione, ossia la nozione di legittima quale quota di eredità, non ha riscontro nel nostro diritto vigente» (così BIANCA, C.M.: «Invariabilità», cit., p. 217), dovendosi quindi escludere che il dettato dell'art. 1003 del codice previgente sia, ancora oggi, presente come principio informatore della materia successoria.
- 69 METTIERI, G.: «Rinuncia all'eredità», cit., p. 136, il quale giunge a tale conclusione «considerando che la retroattività della rinuncia non elimina tutti gli effetti della vocazione; che dal sistema legislativo appare evidente l'intento del legislatore di contenere in un determinato ambito le modificazioni dell'assetto successorio conseguenti alla rinuncia; che l'azione di riduzione è un'azione individuale; che la preterizione di un legittimario potrebbe causare gravi intralci alla sistemazione dei rapporti successori; che da situazioni analoghe (legato sostitutivo e legato in conto) possono derivare effetti diversi».

ai fini della salvaguardia delle assegnazioni fatti sulla disponibile, «è del tutto irrilevante che il legittimario rinunziante conservi la sua quota di legittima, *posto che la conservazione della legittima da parte di un legittimario lascia immutata la quota della disponibile*»<sup>70</sup>.

È quindi possibile affermare che l'interpretazione tradizionale, basata sull'equiparazione tra legittima e quota di eredità, non trova giustificazione, da ciò derivando che l'art. 552 c.c. deve essere inteso nel senso che il legatario (o il donatario) che ha ricevuto l'attribuzione in conto di legittima e che rinunzia a questa può trattenere i legati (e le donazioni) nei limiti in cui sia rispettata la quota di riserva degli altri legittimari e senza pregiudizio per le assegnazioni fatte sulla disponibile che non sarebbero state suscettibili di riduzione qualora il legittimario avesse accettato l'eredità.

In tale contesto, quando l'art. 552 c.c. parla di «integrare la legittima spettante agli eredi» non si riferisce a quella legittima accresciuta della quota cui ha rinunciato il legittimario beneficiario di un lascito in conto, ma alla legittima che sarebbe loro spettata nel momento di apertura della successione, da ciò derivando che la “pre-riduzione” cui è assoggettato il legittimario rinunziante si ha solo quando la posizione degli altri legittimari sia stata sin da principio lesa, vale a dire indipendentemente dalla rinuncia del legittimario, la quale, come detto, non modifica le quote di riserva degli altri legittimari rispetto a quanto determinabile al momento di apertura della successione.

Si tratta di una interpretazione dell'art. 552 c.c. che oltre a risultare coerente con il sistema della quota fissa, consente di attribuire un senso alla disposizione in questione, evitando letture che comportano una sua sostanziale inutilità<sup>71</sup>, e risultando senz'altro maggiormente rispettosa dell'autonomia testamentaria. Ritenendo infatti che il beneficiario del lascito in conto di legittima, rinunziante alla sua quota di riserva, possa trattenere il lascito unicamente nei limiti della disponibile si determinerebbe una violazione dell'autonomia privata del testatore, posto che non attribuire quanto ricompreso nella legittima finirebbe ed equivarrebbe a disattendere la volontà del disponente, il quale intendeva conferire un lascito da imputare alla legittima del beneficiario non precludendo allo stesso di ottenere l'eventuale integrazione necessaria a compensare il minor valore del lascito rispetto alla quota di riserva<sup>72</sup>.

70 BIANCA, C.M.: “Invariabilità”, cit., p. 220.

71 In questo senso BARBA, V.: “Il legato in”, cit., p. 465, il quale giunge a tale conclusione affermando la priorità logica dell'azione di riduzione rispetto alla collazione. Non dissimili gli esiti cui giunge LOFFREDO, F.: “La determinazione”, cit., p. 682. Reputano «fuori dal sistema» l'art. 552 c.c. MATERA, A.-ROMANO, C.: “Cristallizzazione” della quota di riserva, rinuncia all'eredità e nuove prospettive applicative, *Notariato*, 2018, p. 503.

72 BIANCA, C.M.: “Invariabilità”, cit., p. 216.

In questa prospettiva perde quindi di concretezza anche l'impostazione recentemente emersa in dottrina secondo cui la previsione relativa al legato in conto di legittima contenuta nell'art. 552 c.c. assume i connotati di una sanzione a carico del legittimario che ne viene beneficiato<sup>73</sup>. La conclusione viene tratta sostenendo che tale tipologia di legati, in caso di rinuncia del beneficiario-legittimario alla quota a lui riservata, subiscono una riduzione preferenziale, individuando quindi la sanzione nelle conseguenze negative per il legittimario beneficiario di attribuzioni in conto di legittima cui, in seguito alla rinuncia, non sarebbero applicabili le ordinarie regole della riduzione delle disposizioni lesive della legittima di cui agli artt. 558 e s. c.c., trovando piuttosto applicazione la previsione dell'art. 552 c.c. che sancisce la regola della "pre-riduzione".

Tale qualificazione del legato in conto di legittima non sembra condivisibile, neppure in termini descrittivi, ma certamente anche ai fini qualificatori o tali da consentire una caratterizzazione della fattispecie.

Si deve infatti rilevare che le conseguenze pregiudizievoli per il legittimario rinunziante non derivano automaticamente da una manifestazione di volontà del testatore<sup>74</sup> e neppure risultano automaticamente conseguenti all'applicazione del dato normativo, ma presuppongono sempre e comunque una manifestazione di volontà del legittimario che si concretizza nella rinuncia e a cui solo consegue l'applicazione dell'art. 552 c.c. In altri termini, il pregiudizio consistente nell'assoggettare il legittimario rinunziante alla riduzione preferenziale consegue pur sempre ad una sua scelta, il che impone di fuoriuscire della logica sanzionatoria, potendosi piuttosto fornire una lettura della previsione coerente con il sistema successorio e della successione necessaria.

In tal senso, si deve ritenere che a tutela della libertà di disporre nei limiti della disponibile, il legislatore ha impedito che per effetto della rinuncia e della conseguente inoperatività della collazione cui sussistendone i presupposti sarebbe stato tenuto il legittimario rinunziante, sia pregiudicata la volontà del testatore di disporre liberamente della quota disponibile, in ciò consentendo di escludere il meccanismo della "pre-riduzione" a fronte di una dispensa dall'imputazione in un contesto in cui l'imputazione sarebbe in concreto inoperante proprio per la

73 IUDICA, G.: "Il legato in", cit., p. 310. Più di recente, vd. BARBA, V.: "Il legato in", cit., p. 461, il quale ritiene che la «norma prevede [...] una sorta di sanzione nei confronti del legittimario destinatario di un legato (o di una donazione), che non abbia accettato l'eredità, disponendo una deroga a suo sfavore sul criterio con il quale operare la riduzione». Si tratta di un rilievo che sembra riprendere gli spunti già offerti dalla dottrina più risalente, la quale aveva evidenziato il differente trattamento del legatario in sostituzione di legittima rispetto al beneficiario di una attribuzione in conto di legittima (il riferimento è a SANTORO PASSARELLI, F.: *Dei legittimari*, cit., p. 304 s.; MENGONI, L.: *Successione necessaria*, cit., p. 151).

74 Sul tema vd. di recente l'ampio studio di NONNE, L.: *Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria*, Jovene, Napoli, 2018, *passim*, il quale, condivisibilmente, ritiene «sconsigliabile ricorrere ad espressioni come "disposizioni a titolo di pena" o "sanzioni testamentarie"» (p. 7). In argomento, da ultimo, BARBA, V.: "Le disposizioni testamentarie rafforzative della volontà testamentaria", *Dir. succ. fam.*, 2021, p. 1 ss.

rinuncia del legittimario. D'altronde, non si spiegherebbe diversamente proprio il riferimento alla dispensa dall'imputazione che viene fatto nell'art. 552 c.c., la quale consente al *de cuius* di poter garantire i vantaggi sottesi a tale dispensa pur a fronte della rinuncia del beneficiario, impostazione questa che trova una ulteriore conferma nell'esplicito richiamo alle regole in tema di rappresentanza, tra le quali assume in particolare rilevanza l'art. 564, co. 3, c.c. che impone ai rappresentati di imputare i legati e le donazioni fatte al rappresentato.

La previsione dell'art. 552 c.c., tutelando gli assegnatari sulla disponibile rispetto al legittimario rinuziante, intende salvaguardare prioritariamente l'autonomia testamentaria di disporre liberamente della quota disponibile del proprio patrimonio<sup>75</sup>, libertà questa che si rinviene dal dato normativo tramite una lettura in negativo dell'art. 457, 3° co., c.c. e che trova una espressa consacrazione anche nell'art. 42 Cost. e nell'art. 17 della Carta di Nizza<sup>76</sup>.

Esclusa la natura sanzionatoria del legato in conto di legittima, si deve piuttosto intendere la disciplina di cui all'art. 552 c.c., che – salvo dispensa dall'imputazione – importa la riduzione prioritaria in deroga agli ordinari criteri di cui agli artt. 558 e s. c.c., quale previsione attraverso la quale il legislatore ha inteso garantire il rispetto dell'autonomia testamentaria e la libertà di disporre nei limiti della disponibile salvaguardando, salvo diversa volontà del disponente manifestata mediante la dispensa dall'imputazione, le attribuzioni fatte a tale titolo e senza per ciò potersi ritenere, in mancanza di una espressa disposizione normativa in tal senso, che il legatario rinuziante alla legittima non possa trattenere l'eccedenza rispetto alla disponibile.

Quanto detto, oltre ad offrire una interpretazione maggiormente aderente e rispettosa della volontà del disponente, consente di rendere coerente il sistema dei legati ai legittimari con il principio della invariabilità delle quote di riserva il quale, in definitiva, rispecchia la *ratio* alla base della successione necessaria, da considerare quale limite all'autonomia testamentaria che si concretizza nell'aspettativa

75 Vd. BIANCA, C.M.: "Invariabilità", cit., p. 219, secondo il quale la «conseguenza negativa a carico del legittimario rinuziante manifesta la finalità della norma di evitare che il legittimario alteri il contesto successorio diviso dal testatore con pregiudizio per le assegnazioni da questo fatte sulla disponibile». Più di recente, approva il principio di invariabilità delle quote di riserva in quanto idoneo a salvaguardare la libertà di disporre senza pregiudicare la solidarietà sottesa alla successione necessaria PERRIELLO, L.E.: "Rinuncia", cit., p. 1474.

76 Con riguardo alla funzione sociale del fenomeno successorio vd. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema itali-europeo delle fonti*<sup>3</sup>, III. Situazioni soggettive, Esi, Napoli, 2020, p. 427 ss., il quale afferma che «La funzione sociale della successione *mortis causa* appare rappresentata sì dalla necessità nel contesto sociale di garantire la continuità nelle situazioni giuridiche del defunto, ma soprattutto dall'esigenza di realizzare la libertà di disporre e, ad un tempo, la solidarietà familiare» (p. 430). In argomento vd. altresì BONILINI, G.: "Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi", in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria* (Atti dell'XI Convegno Nazionale SISDiC), Esi, Napoli, 2017, p. 17 ss.; PERLINGIERI, P.: "La funzione sociale del diritto successorio", *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 131 ss. Sia altresì consentito rinviare a ACHILLE, D.: *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Jovene, Napoli, 2012, p. 11 ss.

successoria garantita ai congiunti sul patrimonio del defunto il cui ammontare è stabilito «in ragione della posizione del legittimario rispetto al nucleo familiare del *de cuius* ed è pertanto insensibile alle vicende successive all'apertura della successione, che non alterano quella porzione»<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> BIANCA, C.M.: "Invariabilità", cit., p. 211 ss.

## BIBLIOGRAFIA

AA. VV.: *Osservazioni e proposte della facoltà di giurisprudenza sul terzo libro del progetto di codice civile*, Cedam, Padova, 1936.

AA. VV.: *Osservazioni e proposte sul progetto del libro terzo. Successioni e Donazioni*, Tip. delle Mantellate, Roma, 1937.

ACHILLE, D.: "Legato in sostituzione di legittima e forma della rinuncia (in presenza di diritti reali immobiliari)", *Riv. dir. civ.*, 2011, II, p. 598 ss.

ACHILLE, D.: *Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell'autonomia privata nella successione futura*, Jovene, Napoli, 2012.

AMADIO, G.: "La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di revisione", *Riv. not.*, 2007, p. 803 ss.

AMADIO, G.: "Le proposte di riforma della successione necessaria", *Giur. it.*, 2012, p. 1942 ss.

AZZARITI, G.: "Criteri per il calcolo della riserva nel caso di rinuncia da parte di alcuni degli aventi diritto", *Giust. civ.*, 1987, I, p. 2117.

AZZARITI, G.: *Successione dei legittimari e successione legittima*, Utet, Torino, 1989.

BARBA, V.: "Il legato in conto di legittima", *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 444 ss.

BARBA, V.: "Le disposizioni testamentarie rafforzative della volontà testamentaria", *Dir. succ. fam.*, 2021, p. 1 ss.

BARBA, V.: *La successione dei legittimari*, Esi, Napoli, 2020.

BARBA, V.: "Sui diritti successori di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite. Un altro passo indietro", *Giur. it.*, 2013, p. 1781 ss.

BARBERO, D.: *Sistema istituzionale di diritto privato italiano*, II, Utet, Torino 1965.

BARONE, R., IOLI, G., MAMBRETTI, E.: "Posizione giuridica del coniuge superstite", in *La successione del coniuge dopo la riforma del diritto di famiglia: problemi vecchi e nuovi - Nuovi quaderni di Vita not.*, n. 5, Palermo, s.a. ma 1985, p. 23 ss.

BIANCA, C.M.: "Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della Cassazione e suoi riflessi in tema di donazioni e legati in conto di legittima", *Riv. dir. civ.*, 2008, II, p. 211 ss.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile. 2.2. Le successioni*, Milano, 2015.

BONILINI, G.: "Autonomia testamentaria, fondamenti costituzionali e bilanciamento di principi", in *Libertà di disporre e pianificazione ereditaria* (Atti dell'XI Convegno Nazionale SISDiC), Esi, Napoli, 2017, p. 17 ss.

CAPOZZI, G.: *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 2002.

CARIOTA FERRARA, L.: *La successione per causa di morte*, I. Parte generale, II, Jovene, Napoli, 1958.

CATALDO, M.: "Considerazioni sul legato in sostituzione di legittima – Art. 551 c.c.", *Vita not.*, 1981, p. 1175.

CEOLIN, M.: "La determinazione della quota riservata e alcune considerazioni in tema di rinuncia all'azione di riduzione, rinuncia all'eredità e accrescimento", *Riv. not.*, 2008, p. 201 ss.

CICU, A.: "Legato in conto o in sostituzione di legittima ed usufrutto del coniuge superstite", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1952, p. 277 ss.

CICU, A.: *Le successioni*, Giuffrè, Milano, 1947.

CICU, A.: *Successione legittima e dei legittimari*, Giuffrè, Milano, 1941.

CRISCUOLI, G.: "Il testamento. Norme e casi", Cedam, Padova, 1995.

D'AVANZO, W.: *Delle successioni*, II, Barbera ed., Firenze, 1941, p. 442.

DE BELVIS, E.: "Mancato esercizio dell'azione di riduzione ed espansione della quota riservata", *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 733 ss.

DELLE MONACHE, S.: "Abolizione della successione necessaria?", *Riv. not.*, 2007, p. 815 ss.

DI MAURO, E.W.: "La facoltà di chiedere il supplemento nel legato in sostituzione di legittima e l'interpretazione del testamento", *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 557 ss.

DI MAURO, N.: "Effetti della rinuncia alla legittima da parte di uno degli eredi necessari: rideterminazione delle quote di riserva o accrescimento?", *Gisut. civ.*, 1995, I, p. 2119 ss.

DI MAURO, N.: "Legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto diritti reali immobiliari e forma della rinuncia", *Giust. civ.*, 1995, I, p. 1509.

DI MAURO, N.: "Legato in sostituzione di legittima e legato in conto di legittima", *Giust. civ.*, 1991, I, p. 2788 ss.

DI STEFANO, C.: "In tema di errore nell'accettazione del legato in sostituzione di legittima", *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, III, p. 653.

FERRARA, F.: "Il legato a tacitazione di legittima", *Riv. dir. civ.*, 1922, p. 432 ss.

FERRARI, S.: "L'accrescimento", in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 6, II, Utet, Torino, 1997.

FERRARIO HERCOLANI, M.: "Il legato in sostituzione di legittima", in *Tratt. delle successioni e donazioni* diretto da G. BONILINI, III. *La successione legittima*, Giuffrè, Milano, 2009.

FERRI, L.: "Dei legittimari (art. 536-564)", in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981.

FILOMUSI GUELF, F.: *Diritto ereditario*, I, E. Loescher, Roma, 1909.

GATT, L.: "Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia", *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 540 ss.

GRANDI, M.: "Conseguenze applicative, in tema di legati ai legittimari, delle «sentenze gemelle» a Sezioni unite del 9 e 12 giugno 2006", *Fam., pers. e succ.*, 2008, p. 795 ss.

IUDICA, G.: "Il legato in conto di legittima nel sistema dei legati in favore dei legittimari", *Familia*, 2003, p. 287 ss.

L.E. PERRIELLO, "Rinuncia del legittimario all'eredità e cristallizzazione delle quote di riserva", *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 1452 ss.

LOFFREDO, F.: "La determinazione della quota di riserva spettante ai legittimari nel caso in cui uno di essi rinunci all'eredità ovvero perda, per rinuncia o prescrizione, il diritto di esperire l'azione di riduzioni", *Notariato*, 2006, p. 671 ss.

MAGLIULO, F.: "La legittima quale attribuzione patrimoniale policausale. Contributo ad una teoria della successione necessaria", *Riv. not.*, 2010, p. 533 ss.

MARINARO, G.: "La successione necessaria", in *Tratt. dir. civ. CNN* diretto da P. PERLINGIERI, ESI, Napoli, 2009.



MASI, A.: "Del diritto di accrescimento (art. 674-678)", in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 2005.

MATERA, A.-ROMANO, C.: "Cristallizzazione" della quota di riserva, rinuncia all'eredità e nuove prospettive applicative, *Notariato*, 2018, p. 503.

MAZEAUD, L.-MAZEAUD, J.-CHABAS, F.: *Leçon de droit civil, IV, Successions-Libéralités*, LGDJ, Paris, 1999.

MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Giuffré, Milano, 1962.

METITIERI, G., "Rinuncia all'eredità e calcolo della legittima", in *La successione del coniuge dopo la riforma del diritto di famiglia: problemi vecchi e nuovi - Nuovi quaderni di Vita not.*, n. 5, Palermo, s.a. ma 1985, p. 125 ss.

MICHELI, P.: "Pubblicità del legato in sostituzione di legittima come implicita rinuncia all'eredità contenente beni immobili", *Riv. not.*, 1948, p. 420.

MORELLO, U.: "Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di legittima al coniuge", *Foro it.*, 1964, I, c. 1210.

NONNE, L.: *Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria*, Jovene, Napoli, 2018.

PARADISO, M.: "Sulla progettata abrogazione della successione necessaria", in *Scritti in onore di Marco Comporti*, III, Giuffré, Milano, 2008, p. 2066 ss.

PARODI, F.: "Legato in conto di legittima", *Vita not.*, 1991, III, p. CLXXVII.

PERLINGIERI, P.: "La funzione sociale del diritto successorio", *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 131 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, III. Situazioni soggettive, Esi, Napoli, 2020.

PIRAS, S.: *Successioni per causa di morte*, Parte generale. Successione necessaria, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Grosso e Santoro Passarelli, II.3, Giuffré, Milano, 1965.

RESCIGNO, P.: "Le possibili riforme del diritto ereditario", *Giur. it.*, 2012, p. 1941 s.

SALIS, L.: *La successione necessaria nel diritto italiano*, Cedam, Padova, 1929.

SANTORO PASSARELLI F.: "Dei legittimari", in *Comm. c.c. D'Amelio-Finzi*, Barbera ed., Firenze, 1941.

SANTORO PASSARELLI, F.: "Legato privativo di legittima", *Riv. dir. civ.*, 1935, p. 249 ss.

SCARLATELLI, S.: "Il diritto di accrescimento tra volontà e legge", *Vita not.*, 1994, p. III, p. CLXXXVII.

SCARLATELLI, S.: "Sugli effetti della rinuncia alla quota legittima nella successione necessaria", *Giur. it.*, 1996, I, p. 1140.

SCHIAVONE, G.: "Il legato in sostituzione di legittima: modalità di acquisto e ambito della funzione sostitutiva", *Famiglia*, 2006, p. 215 ss.

STEFINI, U.: "Determinazione della quota di riserva in presenza di legittimari rinunzianti all'azione di riduzione", *Corr. giur.*, 2006, p. 1717.

STOLFI, G.: "Appunti sull'art. 551 codice civile", *Giur. it.*, 1964, I, 2, c. 698.

STOLFI, G.: "In tema di lasciti al legittimario", *Foro it.*, 1953, I, c. 811.

TAMBURRINO, G.: "Successione necessaria", *Enc. del dir.*, XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1348 ss.

TANTILLO, G.: "Sulla quota mobile: una querelle mai terminata", *juscivile.it*, 2020, p. 764 ss.

TATARANO, M.C.: "La successione necessaria", in *Diritto delle successioni e donazioni*<sup>2</sup>, (a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI), Esi, Napoli, I, 2013.

TRABUCCHI, A.: "Forma necessaria per la rinuncia al legato immobiliare e rinuncia al legato sostitutivo", *Giur. it.*, 1954, I, 1, c. 914.

VENEZIAN, G.: *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, I, E. Marghieri-Un. Tip. Editrice Torinese, Napoli-Torino, 1931.

VOCINO, C.: "Quali le conseguenze dell'accettazione, da parte del legittimario, di un legato a tacitazione della legittima", *Sinossi giur.*, 1932, f. 501, p. 49.